



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 4.21

Future adesioni all'Unione

1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per:

- a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam.
3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. 5. Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

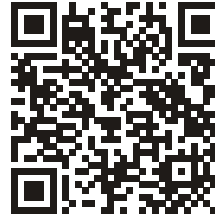
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-4.21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it